Corporate Sustainability Reporting Directive: novità e implicazioni per gli Organi di Controllo

Torino | 28 febbraio 2024

pwc

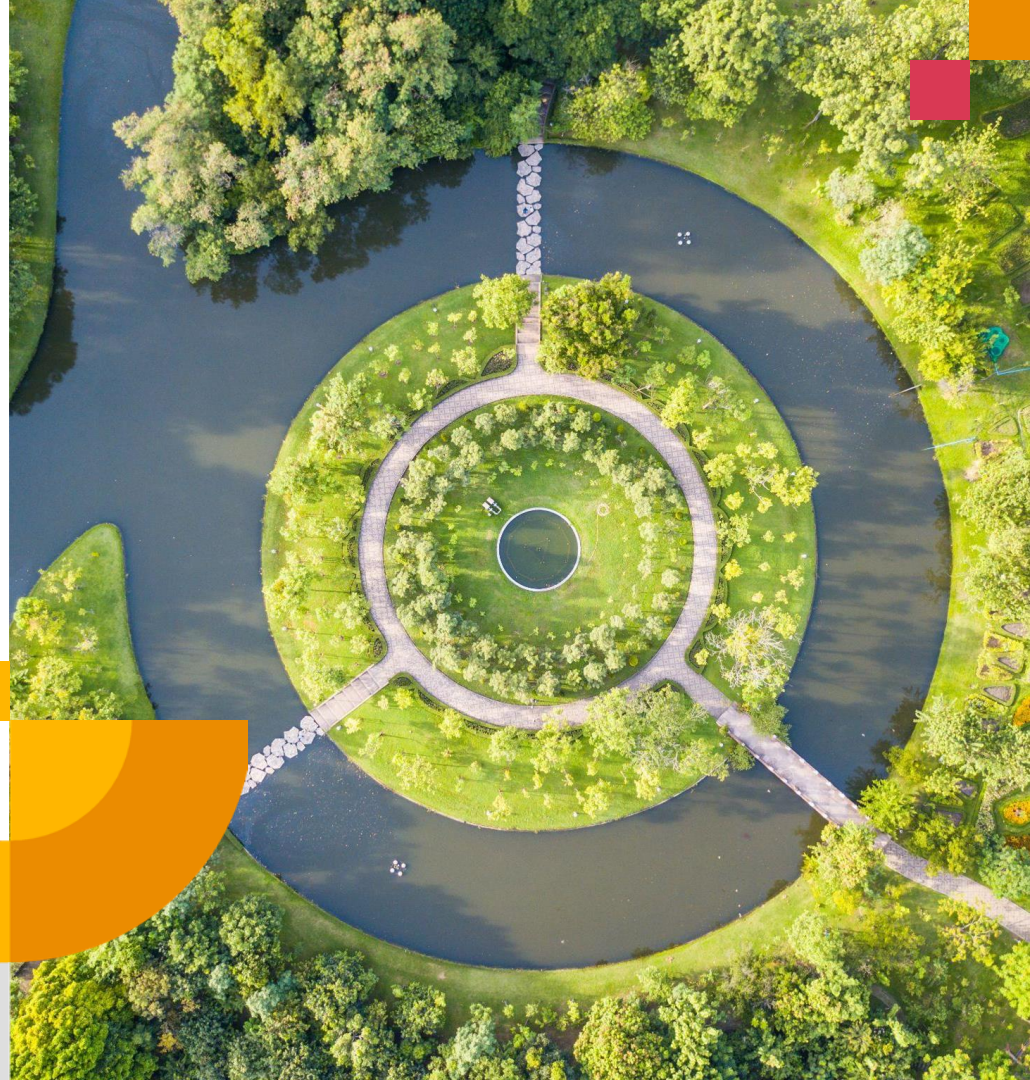

Agenda

1. Novità e requisiti della CSRD
2. Introduzione agli ESRS
3. ESRS 1 "Prescrizioni generali"
4. Doppia rilevanza
5. ESRS 2 "Informazioni generali"
6. Interoperabilità con i GRI
7. Implicazioni per gli organi di Controllo e Governo

1

Novità e requisiti della CSRD

Il percorso dell'UE verso un'economia sostenibile

Aprile 2016 - l'UE firma l'Accordo di Parigi sul clima

Ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

La nuova legge UE sul clima trasforma l'impegno politico del Green Deal europeo per la neutralità climatica entro il 2050 in obbligo

Marzo 2018 - Piano d'Azione della Commissione Europea sulla finanza sostenibile

- orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili;
- gestire in modo più efficace i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali;
- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo delle attività economico-finanziarie.

Il pacchetto di misure include

→ Taxonomy Regulation

→ Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Dicembre 2019 - Il Green Deal europeo

- Diventare climaticamente neutral entro il 2050
- Proteggere vite umane, animali e piante riducendo l'inquinamento
- Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti
- Contribuire a una transizione giusta e inclusiva

Il pacchetto di misure include

→ Revisione della Direttiva 2014/95/EU (Non-Financial Reporting Directive): CSRD

Sviluppi del quadro normativo per la rendicontazione ESG

Il desiderio di elevare il reporting di sostenibilità al livello del reporting finanziario...

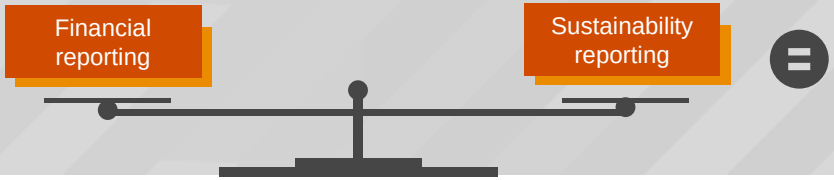

- **Coerenza e comparabilità** (all'interno dell'Unione Europea)
- **Trasparenza**
- **Standardizzazione** dei contenuti (ESRS)
- **Qualità** e **Affidabilità** (responsabilità di gestione e sistema di controllo)

... che si riflette nelle nuove normative

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

ESRS

European Sustainability Reporting Standards

Regolamento sulla Tassonomia

Considerazione delle **esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari** (SFDR e tassonomia)

> **disponibilità di dati per gli investitori**

L’evoluzione della normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

2022

Direttiva UE 2022/2464 CSRD

Modifica e integra la Direttiva 2014/95 per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

Altre due direttive vengono modificate:

Direttiva UE/2004/109: **trasparenza delle informazioni sugli emittenti**
Direttiva UE/2006/43: **revisioni dei conti**

2023

Primo set degli standard ESRS

Allegato che integra la CSRD per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

ISSB Standards

Adozione dei primi standard volontari IFRS S1 e IFRS S2

2024 +

Implementation guidance

Linee guida per l’implementazione della doppia rilevanza e della value chain

EFRAG sta lavorando sui commenti ricevuti in fase di consultazione pubblica.

Altri set degli ESRS:

- ESRS semplificati per PMI quotate
- ESRS semplificati per PMI non quotate;

In fase di consultazione.

- ESRS semplificati per enti in Paesi terzi
- ESRS Settoriali

In fase di predisposizione.

Tassonomia Europea

Applicazione di tutti gli obblighi di rendicontazione previsti dalla Tassonomia Europea per i sei obiettivi ambientali a tutte le imprese soggette alla CSRD.

In futuro, è prevista una legislazione anche per gli obiettivi sociali e di governance.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Adozione da parte della Commissione Europea e recepimento dagli Stati Membri.

Le tempistiche di applicazione

2023 - 2024

Recepimento degli Stati Membri dell'UE.

Nota: Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva ***entro il 6 luglio 2024****.*

2024

Applicazione delle disposizioni per i soggetti obbligati alla rendicontazione non-finanziaria.

Reporting nel 2025 su FY24

Aziende in scope: enti di interesse pubblico, con > 500 dipendenti e il superamento di 40 mln di fatturato o 20 mln di attivo

2025

Applicazione delle disposizioni per i soggetti di grandi dimensioni che ad oggi non redigono una DNF.

Reporting nel 2026 su FY25

Grandi dimensioni: superamento di due di tre di:

- *>250 dipendenti*
- *>50 mln ricavi*
- *>25 mln attivo*

2026

Applicazione delle disposizioni per le PMI quotate, per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative "captive".

Reporting nel 2027 su FY26

Escluse le microimprese: superamento di due di tre:

- *>50 dipendenti*
- *10 mln ricavi*
- *5 mln attivo*

2028

Applicazione delle disposizioni per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell'ambito della CSRD.

Reporting nel 2029 su FY28

Ambito di applicazione

Imprese emittenti in mercati regolamentati europei (escluse le microimprese).

Tutte le imprese, europee e non europee, che sono emittenti in mercati regolamentati europei.

Alcuni **mercati europei**, come la Borsa di Francoforte e Euronext Dublin, comprendono sia **mercati regolamentati** dall'UE che **mercati autoregolamentati**. Ai fini della CSRD, devono essere considerate le imprese con quotazioni **solo** nei mercati regolamentati.

Imprese europee di grandi dimensioni che non sono emittenti

L'impresa europea supera due dei tre criteri dimensionali per due esercizi consecutivi:
- stato patrimoniale attivo: €25 m;
- fatturato netto ("ricavi"): €50 m;
- numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario: 250.

Imprese europee che sono madri di gruppi di grandi dimensioni

Il gruppo supera due dei tre criteri dimensionali (**su base consolidata**) per due esercizi consecutivi:
- stato patrimoniale attivo: €25m;
- fatturato netto ("ricavi"): €50m;
- numero medio di dipendenti durante l'esercizio: 250.

Le controllate UE e extra-UE della capogruppo sono incluse nel determinare se i criteri dimensionali sono stati soddisfatti.

⊕ Requisiti per le **imprese madri non europee** che devono predisporre una **rendicontazione di sostenibilità consolidata** (dal FY 2028).

Le principali novità

Questi elementi saranno approfonditi in sezioni dedicate della presentazione.

Collocazione

Inclusione delle informazioni di sostenibilità **nella Relazione sulla gestione**, escludendo quindi la possibilità per gli Stati Membri di consentire la pubblicazione delle informazioni in una relazione separata.

Contenuti

Maggior focalizzazione delle informative su **strategia**, **obiettivi** e **target** di sostenibilità, valutazioni di **impatto** e descrizione dei **rischi** ESG rilevanti e la relativa **governance**.

Tassonomia Europea

La Direttiva prevede che vengano fornite le informazioni sulla **Tassonomia UE** stabilite dal Regolamento Europeo 852/2020.

Digital tagging

Richiesta alle aziende il ***digital tagging*** **delle informazioni** riportate, estendendo di fatto l'utilizzo del formato ESEF al contesto ESG.

Doppia rilevanza

Integrazione di una doppia prospettiva di rilevanza:

- **Inside-out**: (rilevanza dell'impatto): impatti generati dall'impresa su ambiente e società;
- **Outside-in**: (rilevanza finanziaria): influenza dei fattori esterni su sviluppo e performance dell'impresa.

Standard di rendicontazione

Introduzione di uno **standard di rendicontazione unico obbligatorio** a livello comunitario, il cui sviluppo tecnico è stato demandato all'EFRAG.

Assurance

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme **l'obbligo** di essere assoggettati **alla "limited assurance",** che si prevede diventi **"reasonable assurance" dal 2028.**

Campo di applicazione

Imprese di grandi dimensioni - che superano due dei seguenti limiti: i) Ricavi > 50€m ii) Attivo > 25€m iii) Dipendenti > 250;
PMI quotate, enti creditizi piccoli e non complessi e assicurazioni captive.

Le principali novità | Contenuti

Strategia e modello aziendale

- Una descrizione del **modello aziendale** e della **strategia**, le **opportunità** in relazione ai fattori di sostenibilità, l'impatto sui fattori di sostenibilità, gli interessi degli **stakeholder**;
- i piani dell'impresa per assicurare che il suo modello aziendale e la sua strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile (**resilienza**).

Governance, politiche e pratiche dell'impresa

- **Ruolo** degli organi di amministrazione, gestione e controllo e loro **competenze** e **capacità**;
- esistenza di **sistemi di incentivi** connessi alle tematiche ESG destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- le **politiche** e **pratiche** dell'impresa in relazione alle tematiche di sostenibilità

Impatti positivi e negativi

- I principali **impatti**, positivi e negativi, effettivi o potenziali, dell'**impresa** legati alla **catena del valore**;
- procedure di **dovuta diligenza** applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- **azioni per prevenire** o **attenuare** gli impatti negativi e i relativi risultati

Rischi di sostenibilità

- Una descrizione dei principali **rischi** dell'impresa legati **ai fattori di sostenibilità**, comprese le principali interdipendenze e le modalità di gestione dei rischi.

Indicatori ESG rilevanti

- **Indicatori** rilevanti per le informative ESG e la descrizione delle modalità con cui sono stati identificati dall'impresa.

Target e obiettivi di sostenibilità

- **Target** e **obiettivi** ESG prefissati dall'impresa nel breve, medio e lungo periodo, i progressi compiuti per raggiungerli, con particolare riferimento agli obiettivi assoluti di **riduzione delle emissioni GHG** e se gli stessi si basino su prove scientifiche conclusive.

Le principali novità | Tassonomia UE in sintesi

Che cos'è la Tassonomia UE?

- Istituita con il **Regolamento UE 2020/852**, ha lo scopo di favorire gli investimenti aventi obiettivi ambientali e sociali;
- **sistema unificato di classificazione delle attività economiche sostenibili** in Europa.

A chi si applica?

- **Imprese non finanziarie**, tenute a pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi della normativa applicabile;
- **partecipanti ai mercati finanziari.**

Disclosure

Non-financial undertakings

% attività economiche ammissibili e allineate alla Tassonomia UE

- **Turnover**
- **CapEx**
- **OpEx** *(lista restrittiva)*
- ***Disclosure qualitativa***

La Tassonomia definisce, ad oggi, **sei obiettivi ambientali**:

Mitigazione del cambiamento climatico	Adattamento al cambiamento climatico	Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	Transizione verso un'economia circolare	Prevenzione e controllo dell'inquinamento	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Nel **2023** sono stati pubblicati gli **Atti Delegati della Tassonomia UE** che hanno modificato e integrato le disposizioni sulla Tassonomia introducendo anche le **nuove attività riguardanti i 4 obiettivi rimanenti.** Sarà quindi necessario rendicontare **l'ammissibilità anche degli altri 4 obiettivi ambientali nella rendicontazione 2023 e l'allineamento a tutti gli obiettivi ambientali nella rendicontazione 2024.**

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento UE 2020/852, le imprese soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di sostenibilità dovranno rendicontate anche le informazioni relative alle attività economiche allineate e non alla Tassonomia UE. Pertanto, con l'entrata in vigore della CSRD, si estende anche l'ambito di applicazione di tale Regolamento.

2

Introduzione agli ESRS

La struttura

Tra gli elementi di novità della CSRD, vi è l'obbligo di adottare gli standard europei univoci, gli ***European Sustainability Reporting Standards*** (ESRS), per la rendicontazione di sostenibilità

3 livelli di rendicontazione

1. **Principi intersettoriali**
   Obbligatori per tutte le imprese, come base
2. **Principi settoriali**
   Obbligatori per le imprese di specifici settori
3. **Informazioni specifiche per l'impresa**
   Informazioni aggiuntive che illustrino al meglio fatti e circostanze specifici dell'impresa, quando necessario

4 aree di rendicontazione

1. **Governance (GOV)**
2. **Strategia (SBM)**
3. **Gestione degli impatti dei rischi e delle opportunità (IRO)**
4. **Metriche e obiettivi**

3 argomenti: ESG

- **Ambiente**
- **Sociale**
- **Governance**

La struttura

La struttura è stata adattata in modo tale da rispecchiare i quattro pilastri del TCFD

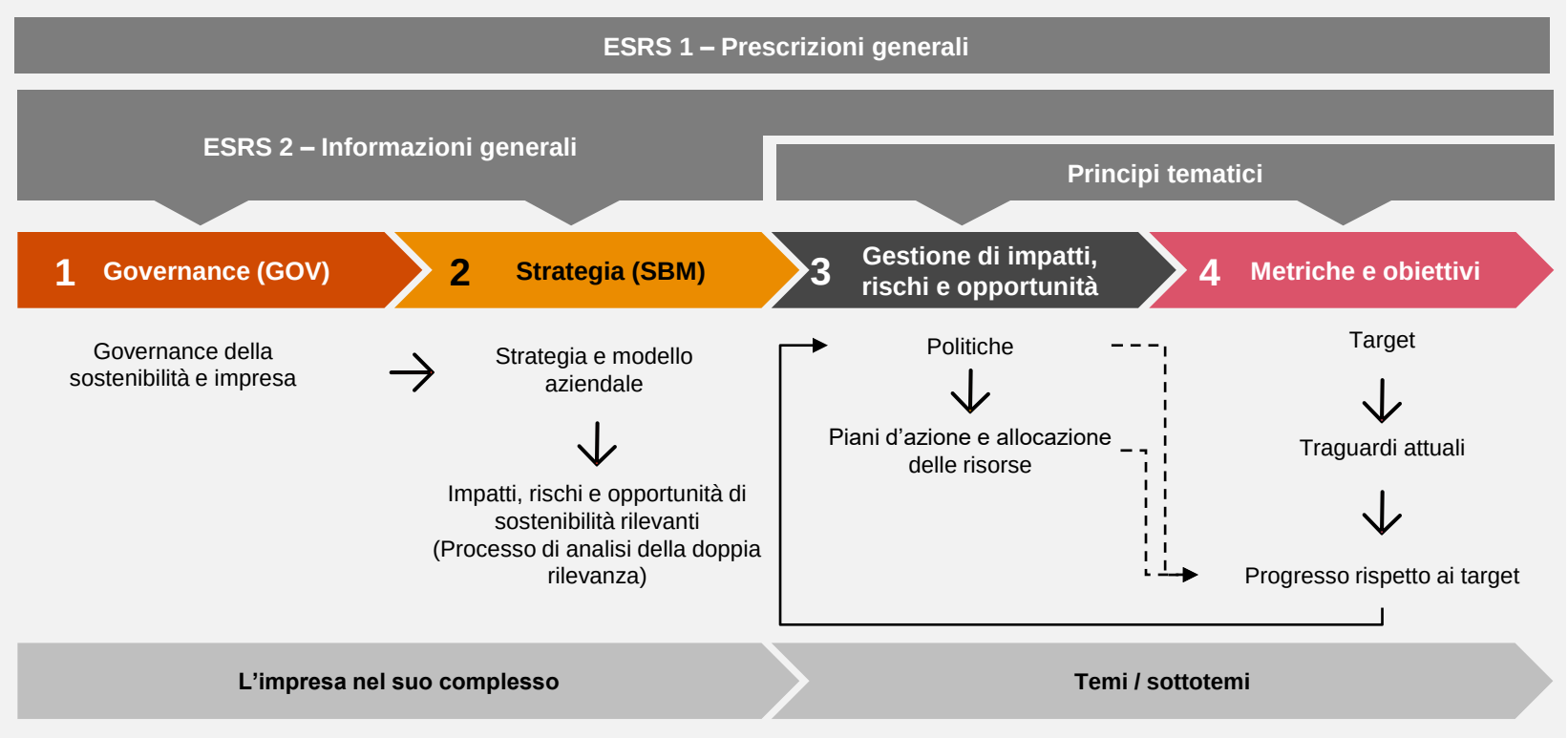

Il primo set di standard ESRS

Gli ESRS 1 e 2 sono obbligatori

12 ESRS (principi intersettoriali)

Principi trasversali

- **ESRS 1** Prescrizioni generali
- **ESRS 2** Informazioni generali.

Ambiente

- **ESRS E1** Cambiamenti climatici
- **ESRS E2** Inquinamento
- **ESRS E3** Acque e risorse marine
- **ESRS E4** Biodiversità e ecosistemi
- **ESRS E5** Economia Circolare

Sociale

- **ESRS S1** Forza lavoro propria
- **ESRS S2** Lavoratori nella catena del valore
- **ESRS S3** Comunità interessate
- **ESRS S4** Consumatori e utilizzatori finali

Governance

- **ESRS G1** Condotta delle imprese

>80 Obblighi di informativa

>9500 Elementi di informazione

3

ESRS 1 “Prescrizioni generali”

Le caratteristiche principali dell'ESRS 1

Gli ESRS 1 e 2 sono obbligatori

ESRS 1
Prescrizioni generali

Nessun obbligo di comunicazione!

→ spiega i principi generali

= definizioni + concetti

Trasversale perché le definizioni sono generali + concetti per il reporting di sostenibilità

1. *Categorie di principi e informazioni ai sensi degli ESRS;*
2. *caratteristiche qualitative delle informazioni;*
3. *doppia rilevanza;*
4. *dovere di diligenza;*
5. *catena del valore;*
6. *orizzonti temporali;*
7. *redazione e presentazione di informazioni sulla sostenibilità (confronti, stime, errori…);*
8. *struttura della dichiarazione di sostenibilità;*
9. *collegamenti con altre informative societarie e informazioni collegate;*
10. *disposizioni transitorie.*

ESRS 2
Informazioni generali

Contiene i requisiti generali di informativa!

in relazione alla governance, strategia…

= legati ad aspetti di sostenibilità

Trasversale perchè rilevante per tutti gli aspetti di sostenibilità

Requisiti di rendicontazione:

1. ***Basi per la preparazione (generali e specifiche)***
2. ***Governance***
3. ***Strategia***
4. ***Gestione dell'impatto, del rischio e delle opportunità (IRO)***
5. ***Metriche e target***

Appendici, inclusa la lista degli elementi di informazione obbligatori

Appendici, inclusa la metodologia per l'analisi della rilevanza

Definizioni ed esempi

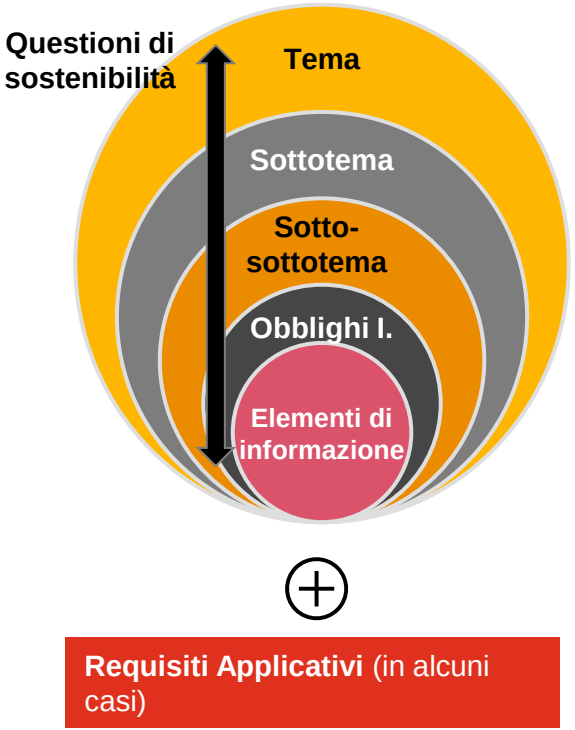

Per esempio:

Tema	La propria forza lavoro
Sottotema	Pari trattamento e opportunità per tutti
Sotto-sottotema	Metriche della diversità
Obblighi di informativa	S1-9: la distribuzione di genere tra i membri dell'alta dirigenza e la distribuzione per età dei propri dipendenti
Elementi di informazione	Distribuzione dei dipendenti per fasce d'età: meno di 30 anni, 30-50 anni, più di 50 anni.
Requisiti applicativi	Nel redigere l'informativa […], l'impresa utilizza la definizione di alta dirigenza intesa come il primo e il secondo livello al di sotto degli organi di amministrazione e controllo […]

Termini usati negli Obblighi di Informativa

Divulga / Comunica / Indica	Può Divulgare / Comunicare / Indicare	Prende In Considerazione
Indica che la disposizione è **prescritta** da un obbligo di informativa o elemento d'informazione.	Indica le informative **volontarie** volte a incoraggiare le buone pratiche.	Quando si fa riferimento a questioni, risorse o metodologie che l'impresa dovrebbe prendere in considerazione o utilizzare nella preparazione di una determinata informativa, se del caso.

In aggiunta, gli ESRS usano il termine:

Le caratteristiche qualitative delle informazioni

- **Pertinenza**
- **Verificabilità**
- **Comprensibilità**
- **Rappresentazione fedele**
- **Comparabilità**

Verificabilità
Le informazioni sulla sostenibilità possono essere corroborate, ad esempio tramite:

- confronto con **altre fonti** a disposizione dei fruitori;
- indicazioni su **dati e metodi di calcolo utilizzati**;
- **processo approvativo** da parte degli organi di amministrazione, direzione e controllo

Maggiori dettagli sono riportati all'interno **dell'Appendice B: Caratteristiche qualitative delle informazioni dell'ESRS 1*

Alcune disposizioni transitorie per tutte le imprese

Specifici dell'impresa

Nel definire il contenuto dell'**informativa autonoma**, l'impresa può adottare misure transitorie per la loro preparazione nelle **prime tre rendicontazioni** di sostenibilità.

Informazioni comparative

La presentazione delle **informazioni comparative** può essere rinviata di **1 anno.**

Catena del valore

Per i **primi 3 anni**, se le informazioni relative alla catena del valore non sono disponibili, l'impresa dovrà spiegare:

- gli **sforzi** compiuti per ottenere le informazioni;
- le **ragioni** per cui tali informazioni non siano state ottenute;
- i **piani** per ottenere tali informazioni nel futuro.

Per quanto concerne le metriche, però, l'impresa sarà tenuta a rendicontare gli elementi di informativa necessari a soddisfare i requisiti di altre normative europee.

Obblighi di informativa

- Per il **primo anno**, l'impresa potrà omettere la rendicontazione degli **effetti finanziari attesi** da IRO legati al clima e ad altri fattori ambientali
- per i **primi tre anni**, l'impresa potrà limitare la rendicontazione degli effetti finanziari attesi ad **informazioni** di tipo **qualitativo**;
- per il **primo anno**, l'impresa potrà omettere alcuni **OI e elementi di informazione** inclusi nell'**ESRS S1 "Forza lavoro propria"**

4

Doppia rilevanza

Le prospettive della doppia rilevanza

Prospettive della materialità

Materialità d'impatto

Impatto dell'impresa sulle persone o sull'ambiente → aspetti ambientali, sociali e di governance

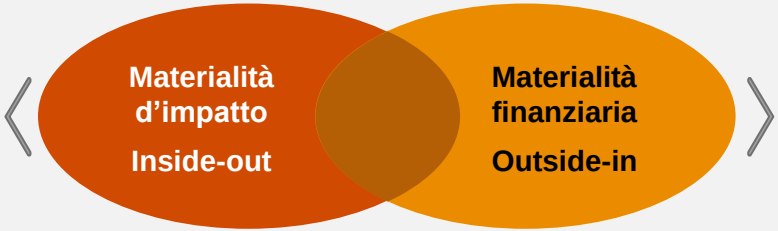

Materialità finanziaria

Tematiche di sostenibilità che innescano o possono innescare effetti finanziari rilevanti sulle imprese → effetti sui flussi di cassa dell'impresa, sullo sviluppo della stessa, etc.

Una tematica di sostenibilità è "materiale" quando soddisfa i criteri definiti per la materialità d'impatto o per la materialità finanziaria o per entrambi.

Considerazione degli stakeholder → investitori + business partner + dipendenti + clienti + ONG, etc.

Il punto di partenza per l'analisi di materialità delle tematiche di sostenibilità è la valutazione degli impatti

Il concetto di “impatti, rischi e opportunità”

Materialità d’impatto

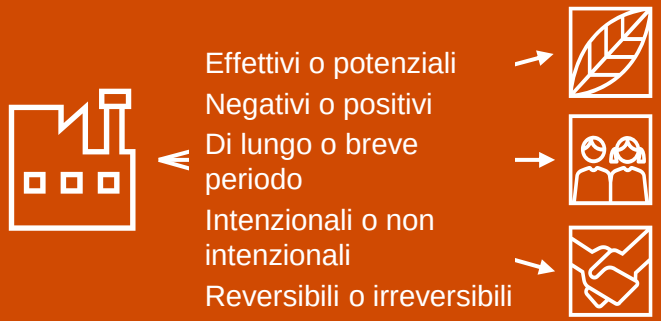

Processo di valutazione della **rilevanza d’impatto**

L’**effetto** che l’impresa ha o potrebbe avere sull’ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, come risultato delle sue attività o delle sue relazioni.

Gli impatti indicano il contributo, positivo o negativo, dell‘impresa allo sviluppo sostenibile.

Rilevanza d’impatto così come prevista dai GRI Standards 2021

Materialità finanziaria

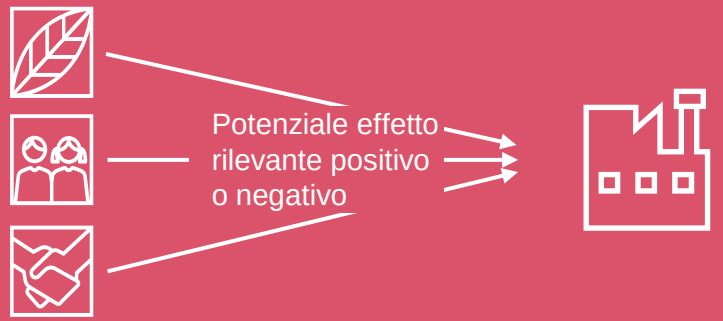

Processo di valutazione della **rilevanza finanziaria**

Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance incerti che, se si verificassero, potrebbero causare un **potenziale effetto positivo/negativo** rilevante sull’impresa (modello aziendale, strategia, capacità di raggiungere i propri obiettivi, creazione di valore).

Le opportunità/rischi sono misurati come una combinazione della magnitudo di un impatto e della probabilità di accadimento.

L’analisi di rilevanza secondo l’ESRS 1

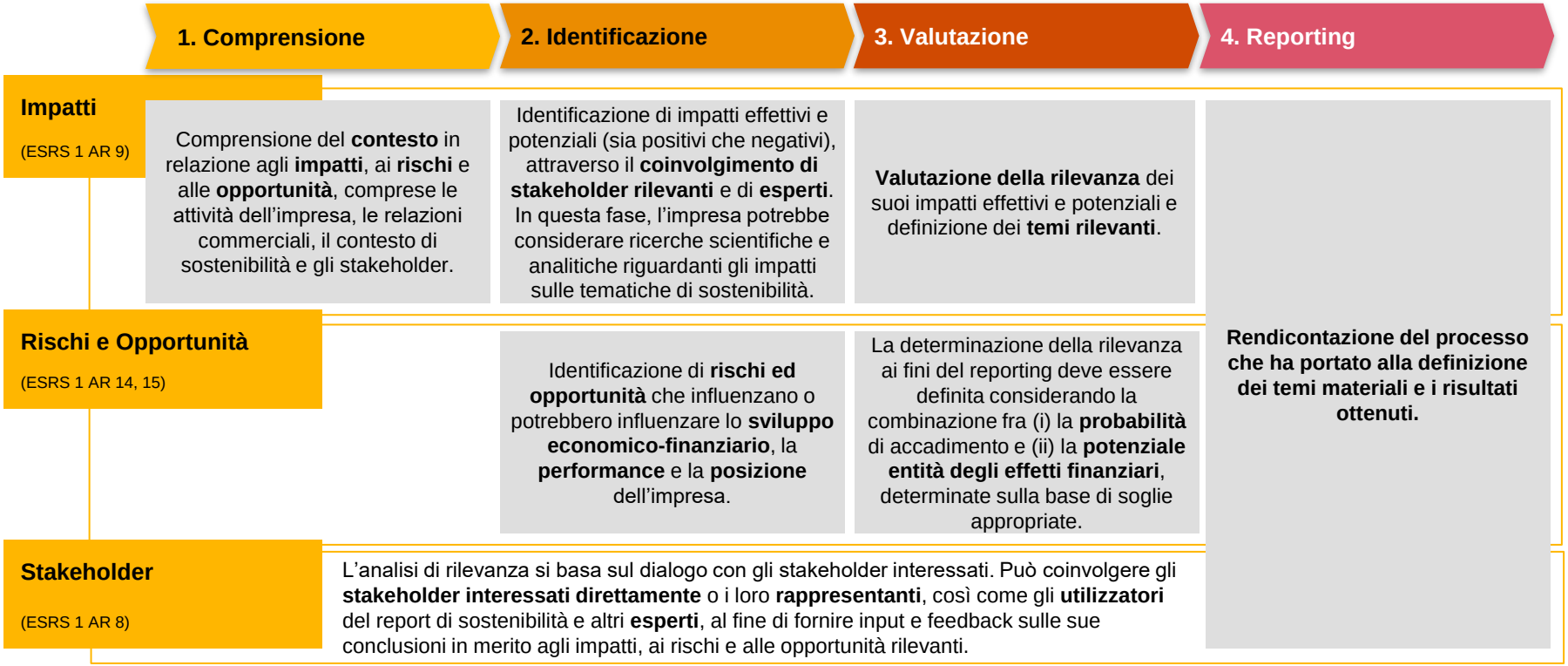

Il ruolo fondamentale dell'analisi di doppia rilevanza

L'analisi di doppia rilevanza assume un **ruolo centrale per l'integrazione dei fattori ESG** all'interno di tutte le aree di business.

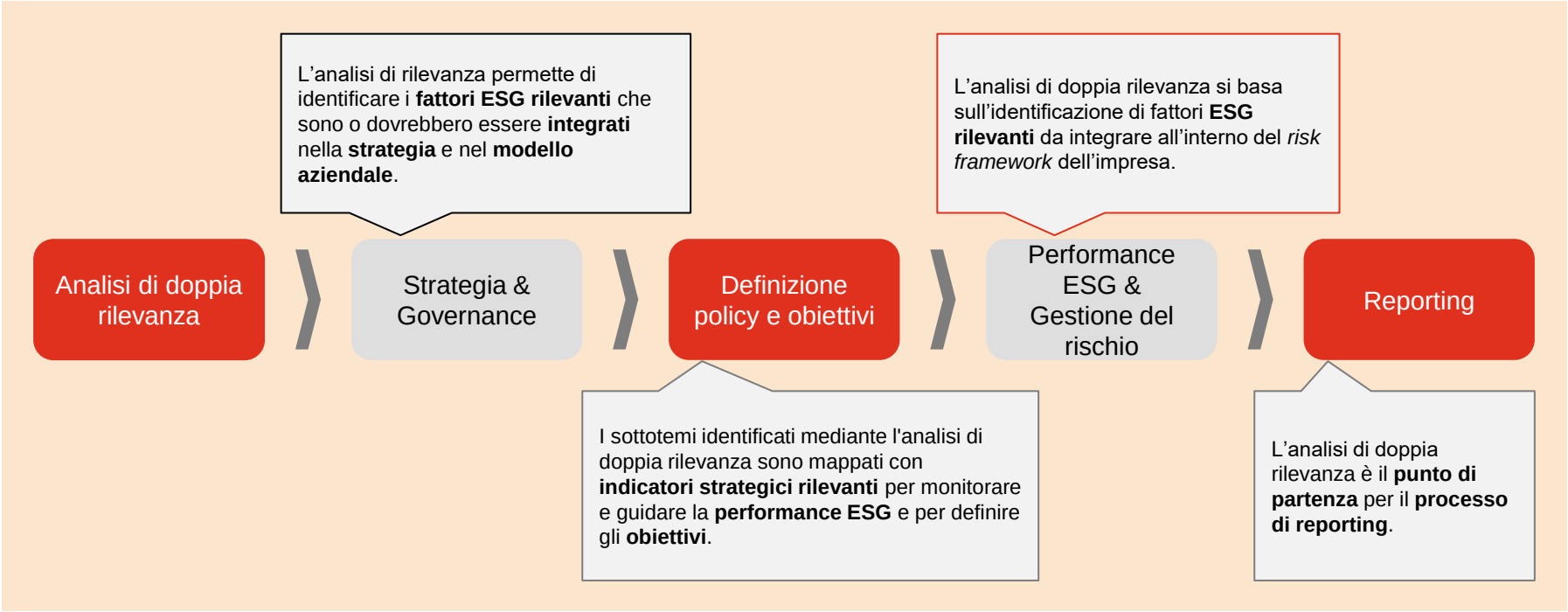

5

ESRS 2 “Informazioni generali”

Le caratteristiche principali degli ESRS 2

Gli ESRS 1 e 2 sono obbligatori

ESRS 1
Prescrizioni generali

Nessun obbligo di comunicazione!

→ spiega i principi generali

= definizioni + concetti

Trasversale perché le definizioni sono generali + concetti per il reporting di sostenibilità

1. *Categorie di principi e informazioni ai sensi degli ESRS*
2. *caratteristiche qualitative dell'informazione*
3. *doppia rilevanza*
4. *Dovuta diligenza di sostenibilità*
5. *catena del valore*
6. *orizzonti temporali*
7. *preparazione e presentazione di informazioni sulla sostenibilità (confronti, stime, errori…)*
8. *struttura della rendicontazione di sostenibilità*
9. *collegamenti con altra reportistica aziendale e informazioni collegate*
10. *disposizioni transitorie*

ESRS 2
Informazioni generali

Contiene i requisiti generali di informativa!

in relazione alla governance, strategia…

= legati ad aspetti di sostenibilità

Trasversale perchè rilevante per tutti gli aspetti di sostenibilità

Requisiti di rendicontazione:

1. *basi per la preparazione (generali e specifiche);*
2. *governance;*
3. *strategia;*
4. *gestione dell'impatto, del rischio e delle opportunità (IRO);*
5. *metriche e obiettivi.*

⊕ ***Appendici, inclusa la lista degli elementi di informazione obbligatori***

⊕ ***Appendici, inclusa la metodologia per l'analisi di rilevanza***

I requisiti di rendicontazione

ESRS 2 stabilisce le informazioni da fornire obbligatoriamente a livello generale, per tutte le questioni di sostenibilità

Base per la preparazione

BP-1 – Basi generali per la preparazione di un report di sostenibilità

BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche

1 Governance (GOV)

GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza

GOV-2 – Informazioni fornite e questioni di sostenibilità affrontate dagli organi di amministrazione, gestione e vigilanza d'impresa

GOV-3 – Integrazione nei sistemi di incentivazione di prestazioni legate alla sostenibilità €

GOV-4 – Dichiarazione sulla due diligence di sostenibilità

GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sul reporting di sostenibilità

2 Strategia (SBM)

SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore

SBM-2 – Interessi e opinioni degli stakeholder €

SBM-3 – IRO rilevanti e la loro interazione con la strategia e il modello aziendale €

3 Gestione degli impatti, rischi e opportunità

Informazioni sul processo di analisi della rilevanza

- **IRO-1** – Descrizione dei processi di identificazione e valutazione degli IRO rilevanti €
- **IRO-2** – Gli Obblighi di Informativa negli ESRS che l'impresa copre nel bilancio di sostenibilità

Obbligo minimo di informative delle politiche e delle azioni

MDR-P – Politiche adottate per gestire i temi rilevanti legati alla sostenibilità €

MDR-A – Azioni e risorse in relazione ai temi rilevanti

legati alla sostenibilità

4 Metriche e obiettivi

Informativa quantitativa

MDR-M – Metriche in relazione a questioni rilevanti legate alla sostenibilità €

Informativa sugli obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi

€ ***Comprende una componente finanziaria***

6

Interoperabilità con i GRI

GRI Standards ed ESRS

Nell'ambito dell'**accordo di cooperazione** tra l'**EFRAG** e la **GRI**, firmato nel luglio 2021, le due organizzazioni si sono impegnate nell'unire le proprie competenze per favorire lo sviluppo di **standard univoci europei** e, allo stesso tempo, progredire più velocemente verso i loro rispettivi obiettivi.

Il 5 dicembre 2023 è uscito il «***draft GRI-ESRS Interoperability Index»*** che agevola l'allineamento tra i due standard.

I documenti preparati secondo gli ESRS possono essere considerati come "con riferimento agli standard GRI".

Gli standard GRI potranno essere utilizzati per completare la rendicontazione dei pochi temi non coperti dagli ESRS (es. strategia e impatto fiscale), oltre a rimanere lo standard di riferimento per le rendicontazioni diverse da quella obbligatoria.

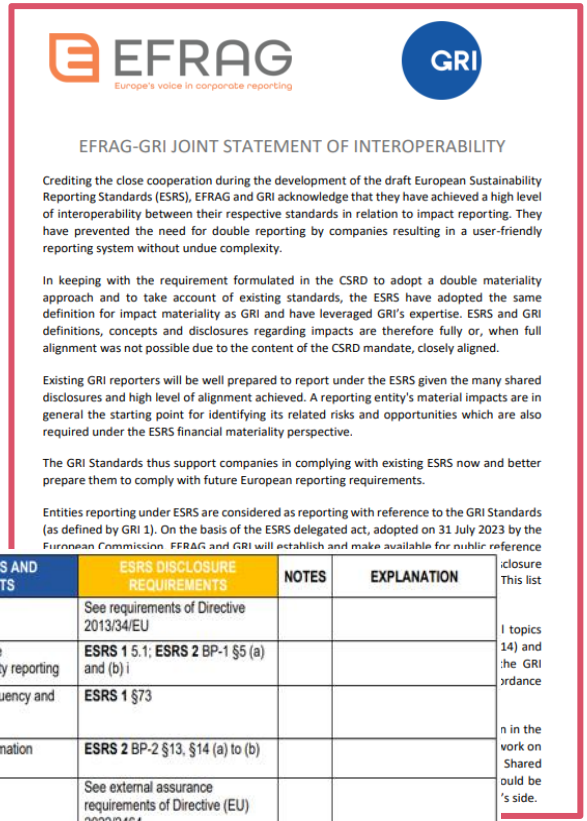

EFRAG
Europe's voice in corporate reporting

GRI

EFRAG-GRI JOINT STATEMENT OF INTEROPERABILITY

Crediting the close cooperation during the development of the draft European Sustainability Reporting Standards (ESRS), EFRAG and GRI acknowledge that they have achieved a high level of interoperability between their respective standards in relation to impact reporting. They have prevented the need for double reporting by companies resulting in a user-friendly reporting system without undue complexity.

In keeping with the requirement formulated in the CSRD to adopt a double materiality approach and to take account of existing standards, the ESRS have adopted the same definition for impact materiality as GRI and have leveraged GRI's expertise. ESRS and GRI definitions, concepts and disclosures regarding impacts are therefore fully or, when full alignment was not possible due to the content of the CSRD mandate, closely aligned.

Existing GRI reporters will be well prepared to report under the ESRS given the many shared disclosures and high level of alignment achieved. A reporting entity's material impacts are in general the starting point for identifying its related risks and opportunities which are also required under the ESRS financial materiality perspective.

The GRI Standards thus support companies in complying with existing ESRS now and better prepare them to comply with future European reporting requirements.

Entities reporting under ESRS are considered as reporting with reference to the GRI Standards (as defined by GRI 1). On the basis of the ESRS delegated act, adopted on 31 July 2023 by the European Commission, EFRAG and GRI will establish and make available for public reference

GRI STANDARDS	GRI DISCLOSURES AND REQUIREMENTS	ESRS DISCLOSURE REQUIREMENTS	NOTES	EXPLANATION
GRI 2: General Disclosures 2021	2-1 Organizational details	See requirements of Directive 2013/34/EU		
	2-2 Entities included in the organization's sustainability reporting	**ESRS 1** 5.1; **ESRS 2** BP-1 §5 (a) and (b) i		
	2-3 Reporting period, frequency and contact point *(2-3-a and 2-3-b)*	**ESRS 1** §73		
	2-4 Restatements of information	**ESRS 2** BP-2 §13, §14 (a) to (b)		
	2-5 External assurance	See external assurance requirements of Directive (EU) 2022/2464		
	2-6 Activities, value chain and other business relationships	**ESRS 2** SBM-1 §40 (a) i to (a) ii, (b) to (c), §42 (c)		
	2-7 Employees	**ESRS 2** SBM-1 §40 (a) iii; **ESRS S1** S1-6 §50 (a) to (b) and (d) to (e), §51 to §52		

Fonte: EFRAG-GRI Joint Statement of Interoperability e draft GRI-ESRS Interoperability Index

7

Implicazioni per gli organi di Controllo e Governo

Le norme italiane modificate dalla CSRD

1. **D.lgs 254/2016**: Attuazione della direttiva 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla **diversità** da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni
2. **D.lgs 136/2015**: Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
3. **D.lgs 39/2010**: Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
4. **D.lgs 58/1998**: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
5. **D.lgs 209/2005**: Codice delle assicurazioni private

La bozza del Decreto di recepimento è stata pubblicata per consultazione.

Nella stessa è indicato che saranno modificate tutte le norme qui elencate, relative ai **bilanci** e alla **revisione legale**

Le principali novità | Contenuti

Strategia e modello aziendale

- Una descrizione del **modello aziendale** e della **strategia**, le **opportunità** in relazione ai fattori di sostenibilità, l'impatto sui fattori di sostenibilità, gli interessi degli **stakeholder**;
- i piani dell'impresa per assicurare che il suo modello aziendale e la sua strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile (**resilienza**).

Governance, politiche e pratiche dell'impresa

- **Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo e loro competenze** e **capacità**;
- **esistenza di sistemi di incentivi connessi alle tematiche ESG destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo**;
- le **politiche** e **pratiche** dell'impresa in relazione alle tematiche di sostenibilità

Impatti positivi e negativi

- I principali **impatti**, positivi e negativi, effettivi o potenziali, dell'**impresa** legati alla **catena del valore**;
- procedure di **dovuta diligenza** applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- **azioni per prevenire** o **attenuare** gli impatti negativi e i relativi risultati

Rischi di sostenibilità

- Una descrizione dei principali **rischi** dell'impresa legati **ai fattori di sostenibilità**, comprese le principali interdipendenze e le modalità di gestione dei rischi.

Indicatori ESG rilevanti

- **Indicatori** rilevanti per le informative ESG e la descrizione delle modalità con cui sono stati identificati dall'impresa.

Target e obiettivi di sostenibilità

- **Target** e **obiettivi** ESG prefissati dall'impresa nel breve, medio e lungo periodo, i progressi compiuti per raggiungerli, con particolare riferimento agli obiettivi assoluti di **riduzione delle emissioni GHG** e se gli stessi si basino su prove scientifiche conclusive.

I soggetti coinvolti

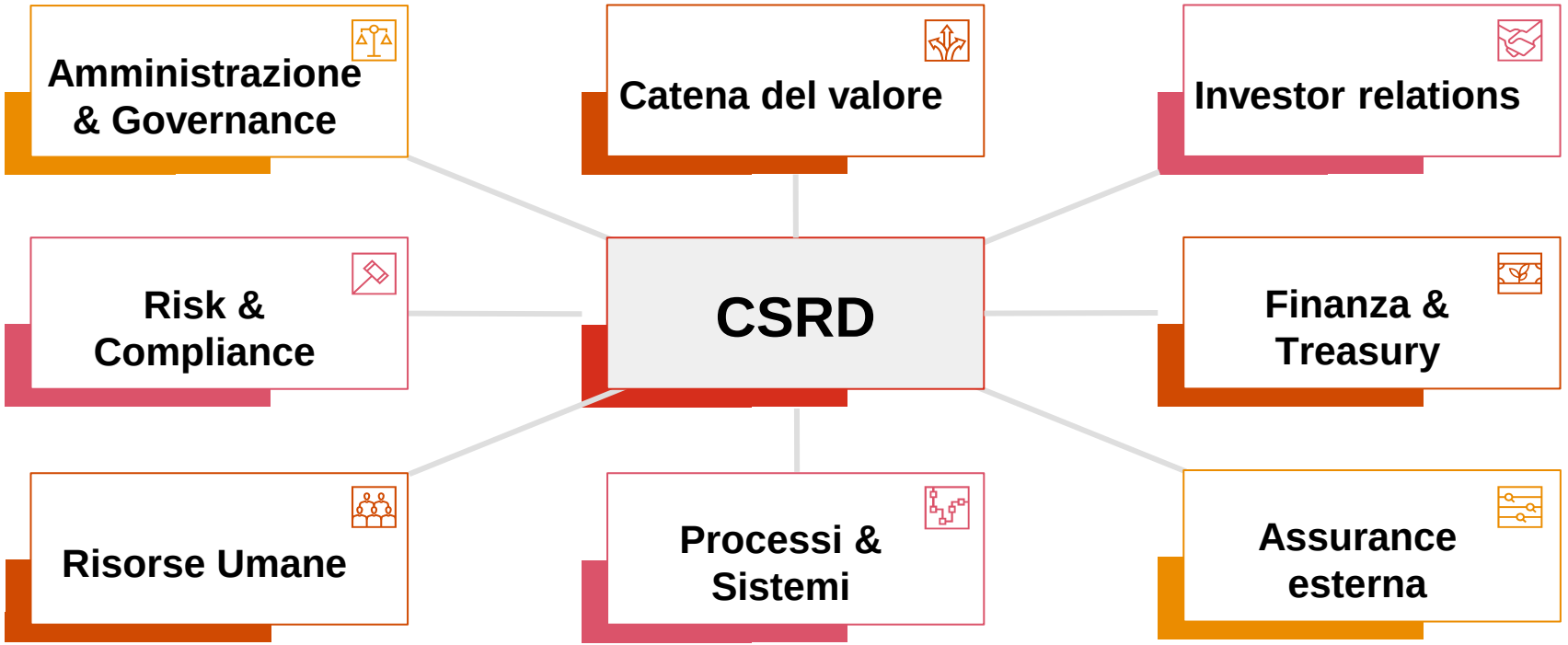

Le principali novità | Responsabilità della governance

informazioni di sostenibilità nella <u>Relazione sulla Gestione</u>

Le informazioni sono ancor più esplicitamente sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione	● Il CdA è responsabile della **predisposizione e approvazione** della rendicontazione di sostenibilità **in conformità alla CSRD**. Tale competenza non è delegabile; ● l'attività del CdA comporta, in primo luogo, la **predisposizione di un assetto amministrativo / organizzativo idoneo** a tradurre i fatti di gestione negli elementi informativi da riportare nella dichiarazione sulla sostenibilità.
Comitati interni	Il CdA ha la possibilità di attribuire ai Comitati **funzioni consultive** in materia di reporting di sostenibilità.
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale svolge una vigilanza sintetica sull'**adeguatezza delle procedure**, vigila su **modalità e tempi** di pubblicazione e ambito **applicazione della disciplina**.
Rappresentanti dei lavoratori*	"La società prevede modalità di informazione dei **rappresentanti dei lavoratori** al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità".
Dirigente preposto*	Attesterà che "la rendicontazione di sostenibilità [...] è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione Europea".
Revisore legale*	Vige l'obbligo di sottoporre la dichiarazione di sostenibilità a **revisione** da parte di un **revisore legale/società di revisione**.

* Informazioni basate su quanto previsto dalla bozza di decreto di recepimento pubblicata il 16 febbraio 2024.

Le possibili responsabilità del Collegio Sindacale

Le responsabilità del Collegio Sindacale sono estese alla rendicontazione di sostenibilità

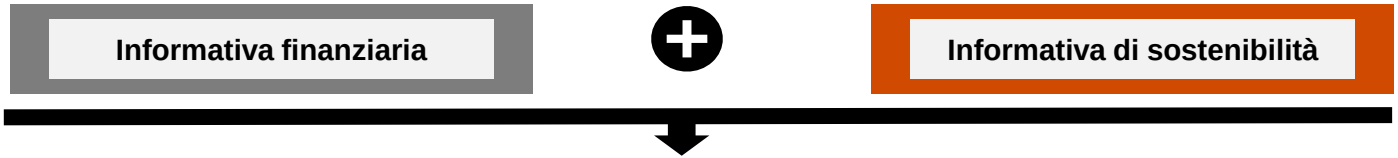

Le responsabilità potrebbero includere* (modifiche della Direttiva 2006/43/CE - art. 39)

Processo di rendicontazione e controllo	→Monitorare il processo di predisposizione delle **due informative** →Monitorare l'efficacia della **gestione dei rischi** e del **sistema di controllo interno** sulle **due informative** →Monitorare le attività dell'**internal audit**, se applicabile, sulle **due informative**
Audit esterno	→Ricevere informazioni sui risultati delle verifiche svolte da parte del revisore sulle **due informative** →Rivedere e monitorare **l'indipendenza** dei **revisori legali**

* Con il recepimento nell'ordinamento italiano, verranno definite con maggiore dettaglio le responsabilità del Collegio Sindacale.

I doveri relativi alla **rendicontazione di sostenibilità** secondo la CSRD, stando alla bozza di decreto di recepimento, rientrano nei **generali doveri del Collegio Sindacale**.

Uno sguardo indietro: responsabilità per la DNF

Consiglio di Amministrazione

la responsabilità di garantire che la DNF sia **redatta e pubblicata** in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 254/2016

Collegio Sindacale

La responsabilità, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, di **vigilare sull'osservanza delle disposizioni e riferirne all'assemblea**.

Revisore

La responsabilità di verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della DNF e di esprimere, con apposita relazione, un'**attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal D.lgs 254/2016**, inclusa la conformità ai principi, alle metodologie e alle modalità di presentazione delle informazioni normativamente richieste

Consob ha recentemente inviato richieste ad alcune Società e ai relativi Collegi Sindacali in merito all'espletamento da parte di quest'ultimo, delle proprie responsabilità, in particolare:

- verifica che le comunicazioni agli organi di governance abbiano riguardato, tra gli altri, elementi quali i **risultati del lavoro svolto dal revisore**, eventuali **eccezioni** rilevate, eventuali **carenze del sistema di controllo** interno;
- presa in carico di eventuali **segnalazioni** di rilievo fatte dal revisore rispetto alle risultanze delle attività di revisione, anche per mezzo della **lettera di suggerimenti;**
- evidenza che durante gli **incontri** con i **revisori** e il Collegio Sindacale sia stato trattato il tema della **DNF**.

Il sistema di controllo interno

La CSRD e i principi di rendicontazione ESRS porteranno le imprese a **strutturare o rafforzare il proprio sistema di controllo interno** sui processi che sottendono la rendicontazione di sostenibilità.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Le informazioni di sostenibilità sono pubblicate nell'ambito della **Relazione sulla Gestione.**

La **relazione finanziaria annuale** dovrà includere **un'attestazione che la Relazione sulla Gestione è stata predisposta in conformità agli ESRS** e ai requisiti del Regolamento sulla **Tassonomia UE** (per le società emittenti).

Inoltre, è previsto che la rendicontazione di sostenibilità sarà soggetta a ***reasonable assurance***, entro il 2028; ciò comporterà un'ulteriore necessità di prevedere un sistema di controllo interno.

ESRS 1 Appendice B: Caratteristiche qualitative delle informazioni

La società deve implementare **adeguati processi e controlli interni** per evitare *material error* o *material misstatement.*

Il sistema di controllo interno

La CSRD e i principi di rendicontazione ESRS porteranno le imprese a **strutturare o rafforzare il proprio sistema di controllo interno** sui processi che sottendono la rendicontazione di sostenibilità.

ESRS 2/GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

L'informativa di sostenibilità dovrà **includere una specifica disclosure** relativa al processo adottato dalla società **relativamente al sistema di controllo sull'informativa di sostenibilità**, fornendo i seguenti dettagli:

- **Perimetro, caratteristiche e componenti** del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
- **Metodologia di risk assessment**, inclusa quella di prioritizzazione dei rischi
- **Principali rischi identificati**, effettivi e potenziali, e controlli previsti per la loro mitigazione
- Descrizione **del processo di gestione dei *finding* emersi** dall'assessment del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità

ESRS 2/GOV-5 RA 11 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità

Questo obbligo di informativa verte esclusivamente sui **processi di controllo interno del processo di rendicontazione di sostenibilità**. L'impresa può considerare **rischi** quali:

- La **completezza** e **l'integrità dei dati**
- L'**accuratezza** dei risultati delle stime
- La **disponibilità di dati sulla catena del valore** a monte e/o a valle
- Le **tempistiche** con cui le informazioni sono rese disponibili.

L’Assurance| Ambiti di riferimento

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2013/34/UE, Punto 13) della Direttiva n. 2022/2464

[…] l'articolo 34 è così modificato: […]

> *“se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un* ***livello di sicurezza limitato*** *circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità* ***con i principi di rendicontazione di sostenibilità*** *adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le* ***procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate*** *secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'****obbligo di marcatura*** *della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del* ***regolamento (UE) 2020/852****”;*

4 ambiti

- Conformità con gli ESRS
- Processo di doppia rilevanza
- Digital tagging
- Tassonomia EU

L’Assurance| Gli “attestatori”

Opzioni degli Stati Membri

Gli Stati Membri **possono consentire** l’emissione dell’attestazione ai seguenti soggetti:

- Revisore legale
- Altro revisore
- **Prestatore indipendente** di servizi di attestazione

purchè **soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti per la revisione legale**, in materia di:

- formazione e abilitazione;
- deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
- designazione e revoca;
- organizzazione del lavoro;
- sistemi di controllo della qualità;
- indagini e sanzioni.

Potenziali inefficienze per soggetti diversi dal revisore legale

La bozza del Decreto di recepimento in Italia prevede che solo **un revisore** possa essere incaricato della revisione della rendicontazione sulla sostenibilità. Tuttavia, si lascia aperta la possibilità di valutazione dell’estensione in futuro ad altri prestatori indipendenti di servizi di attestazione.

L’Assurance| ISSA 5000

- L’**International Auditing and Assurance Standards Board** (“IAASB”) ha intrapreso un progetto per definire uno standard di revisione per gli incarichi riguardanti il reporting di sostenibilità, **l’*International Standard on Sustainability Assurance ISSA 5000*** *General Requirements for Sustainability Assurance Engagements;*

- **agosto 2023**: pubblicata la bozza dello **standard per consultazione,** terminata a dicembre 2023

- **settembre 2024:** versione finale

- Nel progetto dello IAASB, una volta finalizzato, l’ISSA 5000 dovrebbe essere lo standard di **riferimento per incarichi di *limited* e *reasonable* assurance**
  - applicabile a qualsiasi **argomento** di sostenibilità
  - applicabile a qualsiasi **framework** di rendicontazione
  - applicabile a qualsiasi **soggetto** che effettui incarichi di *assurance*.

- Successivamente potrebbero essere emessi **ulteriori** ISSA.

- La **Commissione Europea (e gli Stati Membri)** potrà considerare il contenuto di tale standard nell’iter di adozione di propri standard di revisione previsto nell’ambito della CSRD entro ottobre 2026.

Le sanzioni

Opzioni degli Stati Membri

Le sanzioni sono parte delle «**Member States Options**»: la CSRD dà la possibilità agli Stati Membri di adottare misure diverse in relazione ad alcuni aspetti della Direttiva, tra cui le sanzioni.

CSRD | Modifiche della direttiva 2006/43/CE – art 30
«Gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità».

France Introduces Possible Jail Time As Penalty For Non-Compliance With Sustainability Disclosure

Forbes, 21 dicembre 2023

Attualmente, nella bozza di Decreto di recepimento in **Italia**, è previsto che per le violazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto si applicano gli articoli 2621, 2622 e 2630 del codice civile, nonché, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, si applicano gli articoli da 27 a 32 del D.Lgs. 39 del 2010.

In **Francia**, primo Paese europeo ad adottare la CSRD, sono state previste sanzioni **amministrative** e **penali** in capo all'impresa e al legale rappresentante.

In particolare:

- Fino a 30.000 euro di multa e due anni di reclusione per la mancata nomina di un revisore della dichiarazione sulla sostenibilità;
- Fino a 75.000 euro di multa e cinque anni di reclusione per l'ostacolo alle attività di revisione.

Q&A

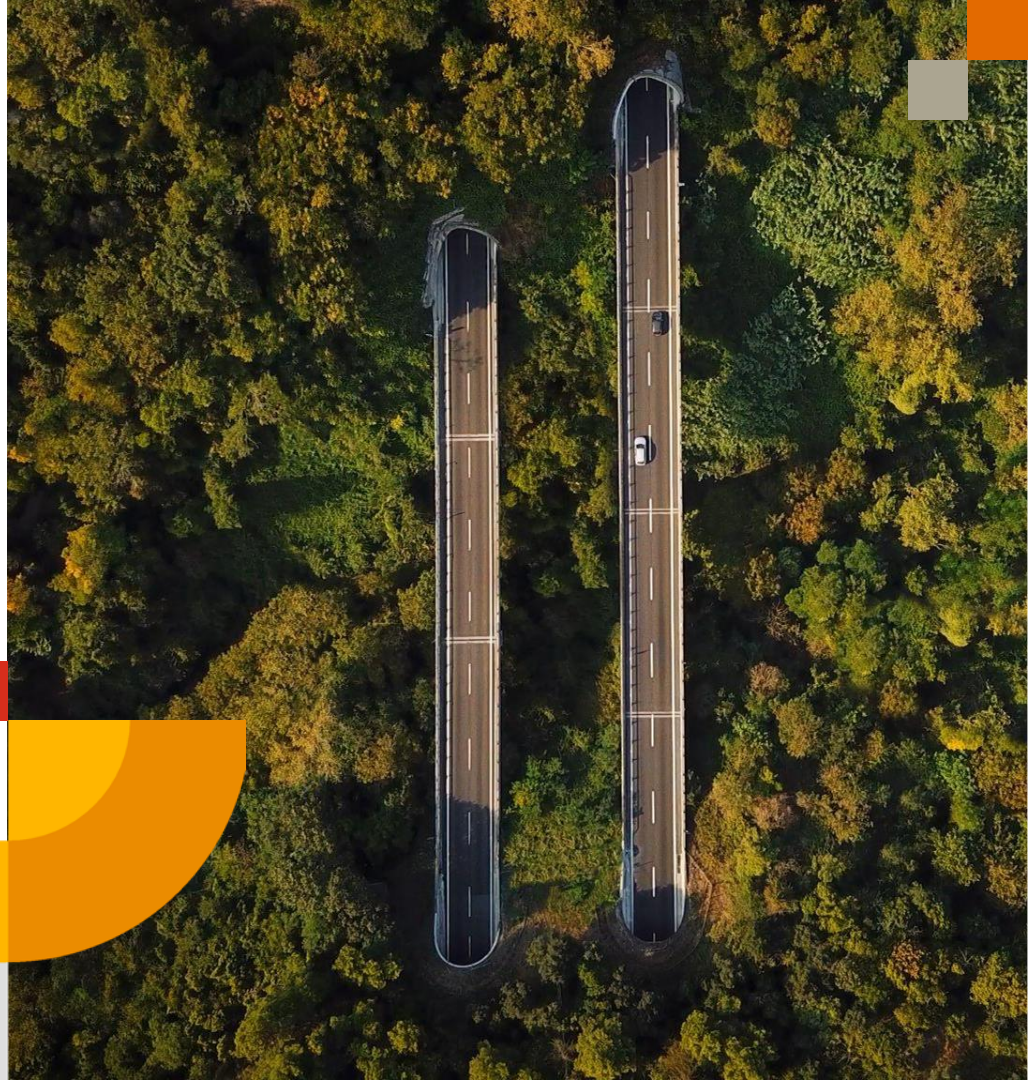

Grazie

Nadia Scavuzzo
Partner, Audit
+39 348 2505076
nadia.scavuzzo@pwc.com

Paolo Bersani
Partner, ESG
+39 348 9995712
paolo.bersani@pwc.com

Matteo Strada
Senior Manager, Technical & Methodology
+39 348 1505530
matteo.strada@pwc.com

© 2024 PricewaterhouseCoopers Business Services Srl. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Business Services Srl and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.